



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 132

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Oggetto: Delibere obbligo formativo triennio 23_25 e recupero crediti triennio 20_22, bonus alluvioni e nuove tematiche speciali triennio 23_25

Gentili Presidenti,

la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, recentemente insediata, ha approvato i primi atti deliberativi nella riunione dell'8 novembre u.s.

Tra i più rilevanti Vi segnalo:

- Delibera sull'obbligo formativo per il triennio 2023-25 e sulla possibilità di spostamento crediti al triennio 2020-2022 (*allegato 1*):
 - 1) l'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a **150 crediti formativi**, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni;
 - 2) l'acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023 tramite eventi residenziali o FAD con "data di fine evento" al 31 dicembre 2023 e la possibilità di spostamento dei crediti è consentita **fino al 30 giugno 2024**, termine entro il quale, avvenuto l'allineamento dei dati, sarà possibile per il professionista visualizzare sul profilo personale del CoGeAPS tutti i crediti acquisiti nel 2023 e procedere al predetto spostamento;
 - 3) sono stati riconfermate anche per l'attuale triennio le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti, in particolare:
 - **Bonus** ai professionisti che hanno conseguito un certo numero di crediti nel triennio precedente: nella misura di 30 crediti a coloro che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150; nella misura di 15 crediti a coloro che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
 - **Dossier formativo di gruppo** che eroga 30 crediti per l'appartenenza ed altri 20 se completato nel rispetto delle condizioni indicate (coerenza pari almeno al 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **Dossier formativo individuale** che eroga 30 crediti per la costruzione ed altri 15 se completato nel rispetto delle condizioni indicate (coerenza pari almeno al 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato).
- Delibera sulla riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 per i professionisti sanitari che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall'emergenza dovuta agli eventi alluvionali (*allegato 2*): l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 è così modulata:
 - per i professionisti residenti la riduzione è pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale
 - per i professionisti non residenti che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. Per il riconoscimento della riduzione tali professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale CoGeAPS, entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.
- Delibera sul riconoscimento di nuove tematiche di interesse nazionale per il triennio 2023-2025 (*allegato 3*): costituiscono tematiche di interesse nazionale il **Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario**, la **Sanità digitale**, la **Formazione in infezioni ospedaliere**, il **Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023)**. **Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze**. Per gli eventi formativi su tali argomenti si prevede la possibilità di un incremento di 0,3 crediti/ora rispetto all'erogazione standard dei crediti.

Cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Anelli

All.ti: Delibera CNFC dell'08 novembre su obbligo formativo 23_25 e recupero crediti al 20_22;

Delibera CNFC dell'08 novembre su bonus alluvioni;

Delibera CNFC dell'08 novembre su tematiche speciali 23_25.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N. 2/2023

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 5 bis, comma 1 bis, stabilisce, che “[...] *il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023*” e che “[...] *la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua*”;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 23 settembre 2021 in materia di dossier formativo;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

DELIBERA

Art. 1

(obbligo formativo triennio 2023/2025)

1. L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
 - Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;
 - Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Commissione nazionale per la formazione continua

Art.2 (spostamento crediti triennio 2020/2022)

- 1 L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con "data di fine evento" al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024.

Roma, 08/11/2023

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N 3/2023

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 recante: «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.*» ed in particolare l'art. 13, comma 2, nella parte in cui afferma “*I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua*”.

VALUTATA la presenza di tutti gli elementi utili all'applicazione di quanto previsto dalla normativa citata in premessa;

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA

1. Di dare mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100.
2. Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
3. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.

Roma, 08/11/2023

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N 5/2023

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e);

VISTI i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM, allegati al citato Accordo del 2 febbraio 2017;

VISTI i richiamati criteri ove si stabilisce che è prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il decreto 23 maggio 2022, n. 77, denominato “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” (22G00085) (GU Serie Generale n.144 del 22-06-2022)

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 6 luglio 2021 (10160/21), in particolare la Missione 6 Salute, Component 1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 6 luglio 2021 (10160/21), in particolare la Missione 6 Salute, Component 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 6 luglio 2021 (10160/21), in particolare la Missione 6 Salute, Component 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 25 gennaio 2021 sul documento “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023)”;

VISTO, in particolare, il punto A3. del richiamato PanFlu, denominato “Esercitazioni e Formazione”, ove si prevede che “[i] professionisti sanitari devono avere conoscenza del presente piano pandemico”;

VISTO, inoltre, che il richiamato punto A3. del PanFlu individua come “necessario che i molteplici aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze siano stabilmente oggetto di obbligo formativo triennale in ambito di formazione continua in medicina (ECM) nell’ambito degli Obiettivi formativi riguardanti “Tematiche speciali dell’SSN e/o SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle Regioni /PA per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali”;

VISTA la tabella 10 recante del richiamato PanFlu, denominato “Azioni essenziali relative alla prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario nella fase inter – pandemica da realizzare nel periodo 2021- 2023”. In particolare, nell’ambito dell’Obiettivo “*Misure di IPC in tutti i presidi sanitari*” l’azione “*Aggiornamento di tutti gli operatori sanitari dei PS, MMG, PLS, Infermieri, avvalendosi del territorio (ASL) e delle associazioni di categoria, garantire l’aggiornamento professionale dei farmacisti operanti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate*” attraverso corsi di formazione accreditati

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA

Art. 1

(Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale)

1. Costituisce tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale".
2. Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi:
 - Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali
 - Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
 - Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.

Art. 2

(Sanità digitale)

1. Costituisce tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, la "sanità digitale".
2. Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi:
 - Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali
 - Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
 - Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.

Art. 3

(Formazione in infezioni ospedaliere)

Commissione nazionale per la formazione continua

1. Costituisce tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, la "formazione in infezioni ospedaliere".
2. Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi:
 - Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali
 - Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
 - Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.

Art 4.

(Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale/PanFlu 2021 – 2023). Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze)

1. Costituisce tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, il "Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023). Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze".
2. Tale tematica rientra nel seguente obiettivo formativo:
 - Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali

Roma 08/11/2023

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)